

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1023)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati,  
nella seduta del 28 marzo 1973 (V. Stampato n. 1535)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(Malagodi)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 aprile 1973*

**Adeguamento dell'indennità di alloggio  
al personale di custodia dei canali demaniali**

### DISEGNO DI LEGGE

**Art. 1.**

L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigi-

lanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.

In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un'indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di lire 4.000 se celibi o vedovi senza prole ».

#### Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.